

Commissione, salvo che non rechino il numero di firme richiesto dal regolamento.

Rubini, relatore. La Commissione fa sua la proposta dell'onorevole Galli.

Presidente. Sta bene. La Commissione adunque propone questa aggiunta:

« Due mesi prima che il termine sia compiuto, il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento un disegno di legge nel quale il trattamento stabilito per le tare delle cassette nazionali e per le estere, sia conciliato nel modo più conveniente. »

La Commissione facendo sua questa proposta aggiuntiva dell'onorevole Galli ed il Governo accettandola, la pongo a partito.

(È approvata).

Rileggo l'intero articolo unico:

« È confermata fino al 30 giugno 1893 la tara del 12.50 per cento stabilita dall'articolo 8 della legge del 14 luglio 1891, n. 391, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale.

« Due mesi prima che il termine sia compiuto il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento un progetto di legge nel quale il trattamento stabilito per le tare delle cassette nazionali e delle estere sia conciliato nel modo più conveniente. »

Procederemo fra breve alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per l'applicazione dei nuovi dazi convenzionali sui filati e i tessuti di lino.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'applicazione dei nuovi dazi convenzionali sui filati e tessuti di lino.

Si dia lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 362-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Nella tariffa generale dei dazi doganali, approvata con la legge del 14 luglio 1887, n. 4703, (serie 3ª) sono introdotte

le modificazioni indicate nella seguente tabella:

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata
80	Filati di lino e di canapa, semplici, greggi, che misurano per ogni chilogramma:		
a	fino a 7,000 metri . . .	Quint.	14. »
b	più di 7,000 fino a 15,000 metri	id.	19. »
c	più di 15,000 metri . . .	id.	28. »

(È approvato).

« Art. 2. Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore il 1º luglio 1892. »

(È approvato).

Procederemo più tardi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge relativo alla Convenzione da concludersi con la Spagna.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 31 dicembre 1892 la Convenzione di commercio e navigazione che fosse per concludersi con la Spagna. »

Onorevole ministro degli esteri, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Brin, ministro degli affari esteri. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Suardo, segretario, legge (V. Stampato n. 366-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicolosi.

Nicolosi. Due brevissime raccomandazioni.

Quando la Camera discusse il disegno di legge che autorizzava il Governo all'applicazione della clausola alla voce vino del trattato di commercio con l'Austria-Ungheria, ed approvò l'immediata applicazione della clausola stessa, una qualche dubbio si manifestava in quest'Aula in ordine alla possibile concorrenza dei vini iberici. Dubbio che me non impensierisce, si per le ragioni che ebbi, a suo tempo, l'onore di